

STATUTO

TITOLO I
NORME GENERALIArt.1
(Composizione e finalità)

1. Al Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMa, già istituito ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005 n. 35 (Costituzione del Consorzio "Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMa"), abrogata dalla legge regionale 17 luglio 2009 n. 39 (Nuova disciplina del Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA) modificata dalla legge regionale 20 dicembre 2016 n.87 (Disposizioni per l'attribuzione di nuove funzioni al Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA) partecipano la Regione Toscana ed il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
2. Il Consorzio svolge, senza scopo di lucro, le attività indicate all'articolo 4, a supporto delle attività istituzionali dei soggetti consorziati.
3. Il Consorzio può operare anche a favore di soggetti terzi non consorziati per una quota non superiore al 20 per cento del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati previste nel piano annuale delle attività e può partecipare ad iniziative progettuali di ricerca volte all'innovazione, allo sviluppo tecnologico, alla cooperazione territoriale e allo sviluppo tecnologico scientifico, finanziate a a livello nazionale e internazionale.
4. Le attività di cui al punto 3 devono essere coerenti con le attività istituzionali affidate dagli enti consorziati e negli ambiti di cui all'art.4 comma 1 della l.r.39/2009.

Art.2
(Denominazione)

1. Il Consorzio ha la denominazione “Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile- LAMMA” ed è un ente dipendente dalla Regione Toscana, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile.

Art.3
(Sede)

1. Il Consorzio ha sede legale a Sesto Fiorentino (FI), presso la sua sede operativa negli edifici del CNR.
2. L'Assemblea consortile può deliberare il trasferimento della sede legale e l'istituzione di sedi secondarie qualora ciò si renda necessario per il conseguimento dell'oggetto del Consorzio.

Art.4
(Oggetto del Consorzio)

1. Il Consorzio svolge, in raccordo con le competenti strutture degli enti consorziati e a supporto delle attività istituzionali dei medesimi, le seguenti attività:

a) rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori della meteorologia, climatologia, idrologia, erosione costiera, oceanografia e protezione civile fornendo, in particolare, previsioni meteorologiche, meteo-marine ed oceanografiche alla Regione;

b) acquisizione e sviluppo di basi dati spaziali, creazione e diffusione di modelli finalizzati alla tutela dell'ambiente e del territorio;

c) rilevazione, studio ed elaborazione dati e sviluppo basi dati finalizzate allo studio dei cambiamenti climatici, al dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni climalteranti e di riduzione delle sostanze inquinanti;

d) sviluppo delle basi dati geologiche e delle loro applicazioni per la tutela dell'ambiente e del territorio;

e) innovazione e attività di ricerca nelle materie di cui alle lettere a), b), c), d) e sostegno dell'innovazione nei processi produttivi;

f) servizio oceanografico operativo a supporto delle strutture regionali ed in particolare del documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera.

2. Le attività indicate al comma 1 sono svolte nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 39/2009, e in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana") e dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

3. Con riferimento alle attività di cui al comma 1, il Consorzio può fornire prestazioni a favore di soggetti non consorziati nella misura di cui all'art.2 comma 3bis, a condizione che sia garantito lo svolgimento delle attività previste nel piano annuale di cui all'art.6.

4. La Giunta regionale approva le tariffe delle prestazioni di cui al comma 3.

5. Il LAMMA può partecipare ad iniziative progettuali di ricerca volte all'innovazione, allo sviluppo tecnologico, alla cooperazione territoriale e allo sviluppo tecnologico scientifico, negli ambiti di cui al comma 1, finanziate a a livello nazionale e internazionale.

Art. 5

(Fondo di dotazione e quote di partecipazione)

1. Il fondo di dotazione del Consorzio e' stabilito in Euro 166.600 (centosessantaseimilaseicento) e, a seguito del recesso della Fondazione per il clima e la sostenibilità, è conferito come segue:

- La "REGIONE TOSCANA" per Euro 111.066,67 (centoundicimilasessantasei/67) quota pari al 66,67% (sessantasei/67 per cento);

- Il "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE" per Euro 55.533,33 (cinquantacinquemilacinquecentotrentatre/33) quota pari al 33,33% (trentatre/33 per cento);

Le quote indicate rappresentano, per ciascun consorziato, la propria quota di partecipazione al Consorzio.

2. In ogni caso la quota di partecipazione della Regione al Consorzio non può essere inferiore al 51 % (cinquantuno per cento).

3. A ciascun consorziato spetta un numero di voti correlato alla rispettiva quota, da calcolare nella misura di un voto per ogni quota corrispondente al 5% (cinque per cento) del capitale conferito e conseguentemente pari a:

- "REGIONE TOSCANA", tredici voti;
- "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE", sei voti;

4. Il contributo ordinario annuale dei consorziati, di cui all'articolo 13 della l.r. 39/2009, è determinato in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione. Ai fini del conferimento del contributo ordinario annuale ciascun ente consorziato può mettere a disposizione il proprio personale, previa stipula di una convenzione con il LAMMA volta a definire le modalità della prestazione.

5. A seguito dell'ingresso di un nuovo consorziato, oppure del recesso o dell'esclusione di un consorziato il fondo può essere incrementato o diminuito secondo le modalità stabilite dagli articoli 11 e 15 del presente Statuto.

Art.6

(Piano annuale delle attività)

1. Le attività negli ambiti di cui all'articolo 4, sono svolte secondo quanto previsto nel piano annuale delle attività del Consorzio e sono distinte in:

- a) attività ordinarie, finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione e degli altri enti consorziati;
- b) attività straordinarie, richieste dagli enti consorziati in aggiunta alle attività ordinarie e finanziate con i contributi straordinari degli stessi consorziati richiedenti o derivanti dalla partecipazione ad iniziative progettuali di ricerca volte all'innovazione, allo sviluppo tecnologico, alla cooperazione territoriale e allo sviluppo tecnologico scientifico, finanziate a a livello nazionale e internazionale;
- c) attività a favore di soggetti terzi non consorziati per una quota non superiore al 20per cento del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati.

2. Sono ordinarie le attività di interesse comune dei consorziati, aventi carattere continuativo e coerenti con gli atti della programmazione regionale. Esse sono individuate negli indirizzi annuali della Giunta regionale di cui all'articolo 8 del presente Statuto.

3. Il piano annuale delle attività è elaborato dall'Amministratore unico del Consorzio sulla base degli indirizzi annuali della Giunta regionale ed è adottato dall'Assemblea dei soci; il piano è trasmesso, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, alla Giunta regionale che lo approva entro il 31 dicembre di ogni anno, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

4. Nel corso dell'anno di riferimento, eventuali modifiche al piano annuale delle attività sono adottate dall'Assemblea dei soci, su proposta dell'Amministratore unico, ed approvate dalla Giunta regionale. Le modifiche al piano annuale delle attività di importo inferiore a 100.000,00 euro, sono direttamente approvate dalla Giunta regionale, su proposta dell'amministratore unico.

5. L'Amministratore unico presenta alla Giunta regionale una relazione semestrale sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso. La prima relazione semestrale dovrà essere presentata entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Art. 6bis

(Piano della qualità della prestazione organizzativa)

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del consorzio definisce annualmente con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la

valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali dell'amministratore unico del consorzio. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale del consorzio.

2. Il piano di cui al comma 1, è predisposto dall'amministratore del consorzio, in coerenza con il piano annuale delle attività di cui all'articolo 5, ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sentita la struttura regionale competente.

3. L'Amministratore unico, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispose una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dall'assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la struttura regionale competente.

Art. 7 (Controllo analogo)

1. Gli enti consorziati esercitano sul Consorzio un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, con poteri di supervisione delle attività del Consorzio.

2. Ai fini di cui al comma 1, il regolamento di contabilità, il regolamento di organizzazione interna e la dotazione organica sono approvati dall'Assemblea dei soci previa acquisizione del parere degli enti consorziati. In caso di parere negativo della Regione, la Giunta regionale fornisce al proprio rappresentante in Assemblea le conseguenti indicazioni di voto contenenti le modifiche ritenute opportune, secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 3, della l.r. 39/2009.

3. Il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio sono approvati dalla Regione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 14 della l.r. 39/2009, previa acquisizione delle osservazioni degli altri enti consorziati e tenuto conto delle loro eventuali proposte.

4. Oltre a quanto previsto ai commi 2 e 3, gli atti di gestione indicati al comma 5 devono essere preventivamente comunicati agli enti consorziati che esercitano il controllo su di essi, verificandone la rispondenza alle prescrizioni del piano annuale delle attività ed agli indirizzi annuali della Giunta regionale di cui all'articolo 8 del presente Statuto. La Giunta regionale si esprime sugli atti trasmessi, sentiti gli altri enti consorziati, entro trenta giorni dal loro ricevimento. Decorso tale termine il parere si intende comunque espresso positivamente. In caso di parere negativo, l'atto è rinviato al Consorzio per il suo adeguamento.

5. Il controllo di cui al comma 4 è esercitato su:

- a) gli atti relativi alla dotazione organica e ai contratti di consulenza;
- c) le operazioni di indebitamento e di finanza strutturata;
- d) gli investimenti di importo superiore ad euro 20.000 (ventimila);
- e) i contratti di servizi o di ricerca di importo superiore ad euro 100.000 (centomila);
- f) gli altri atti di gestione di particolare rilevanza individuati dai soggetti consorziati d'intesa tra loro.

6. Oltre a quanto previsto al comma 4, in relazione agli atti trasmessi la Giunta regionale, di propria iniziativa o su richiesta degli altri enti consorziati, può impartire in qualsiasi momento indirizzi al Consorzio, sentiti in ogni caso tutti gli altri enti consorziati.

7. Ai fini del controllo analogo, i poteri di vigilanza ed ispezione di cui all'articolo 18 della l.r. 39/2009 sono esercitati dalla Regione anche su richiesta degli altri enti consorziati.

Art. 8
(Indirizzi all'attività)

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, in coerenza con quanto disposto dalla vigente normativa e dagli atti della programmazione regionale:

- a) approva gli indirizzi per l'attività del Consorzio;
- b) definisce le attività ordinarie del Consorzio.

2. Per l'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, anche ai fini dell'espletamento del controllo analogo, la Giunta regionale acquisisce gli orientamenti degli altri enti consorziati e tiene conto delle loro eventuali proposte.

Art.9
(Durata)

1. Il Consorzio ha durata di anni 20 (venti).

2. Al termine del periodo di cui al comma 1, il Consorzio è sciolto di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10 del presente Statuto.

3. La durata del Consorzio può essere prolungata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria nel rispetto della maggioranza prevista all'articolo 21 previa acquisizione degli atti deliberativi degli enti consorziati che, con il proprio voto, abbiano contribuito al raggiungimento della suddetta maggioranza.

4. Gli atti deliberativi di cui al comma 3 devono essere adottati almeno sei mesi prima della scadenza di cui al comma 1.

5. Agli enti che non esprimano tale volontà si applicano le norme concernenti il recesso.

Art. 10
(Scioglimento del Consorzio)

1. Il Consorzio si scioglie di diritto qualora, in conseguenza del recesso o dell'esclusione di uno o più consorziati, rimanga un solo consorziato.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Consorzio può essere sciolto anteriormente alla scadenza di cui all'articolo 9, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria nel rispetto della maggioranza prevista all'articolo 21, previa acquisizione degli atti deliberativi degli enti consorziati che, con il proprio voto, abbiano contribuito al raggiungimento della suddetta maggioranza.

3. In caso di scioglimento del Consorzio si procederà alla liquidazione del fondo di dotazione ed il patrimonio netto verrà ripartito fra i soci in ragione delle rispettive quote di partecipazione.

Art.11
(Ammissione di altri enti)

1. Possono essere ammessi al Consorzio gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici di ricerca operanti nei settori oggetto dell'attività del Consorzio. In ogni caso la quota di partecipazione della Regione Toscana al Consorzio non può essere inferiore al 51 % (cinquantuno per cento).

2. I nuovi consorziati sono tenuti alla previa accettazione della Convenzione, dello Statuto e degli altri atti che regolano il Consorzio, nonché ad assumere gli obblighi già in carico al medesimo.

3. L'ingresso dei nuovi soci è deliberato dalla Assemblea straordinaria, nel rispetto della maggioranza prevista all'articolo 21, ed è subordinato alla conseguenti modifiche della Convenzione e dello Statuto, approvate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

4. La delibera di cui al comma 3 tiene luogo del parere favorevole dell'Assemblea di cui all'articolo 6, comma 6, della l.r. 39/2009.

5. La deliberazione di cui al comma 3:

a) stabilisce l'entità e le modalità di conferimento del contributo al fondo di dotazione, fermo restando che la quota minima di partecipazione al Consorzio è stabilita nella misura del 5% (cinque per cento) del fondo stesso e che il relativo conferimento deve essere effettuato entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione;

b) provvede alla rideterminazione delle quote e, conseguentemente, alla redistribuzione dei voti correlati all'incremento del fondo di dotazione.

6. A ciascun nuovo socio spetterà un numero di voti correlato alla rispettiva quota, da calcolare nella misura di 1 voto per ogni quota corrispondente al 5% (cinque per cento) del capitale conferito.

7. In alternativa al conferimento al fondo di dotazione, il nuovo consorziato può acquistare le quote di partecipazione, o parte di esse, degli altri consorziati, restando invariata l'entità del fondo di dotazione medesimo.

8. La cessione di quote di cui al comma 7 deve essere autorizzata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, che provvede anche ai sensi del comma 5, lettera b).

~~9.~~ Ai fini della modifica della Convenzione e dello Statuto, le delibere dell'Assemblea di cui ai commi 3 e 8 sono trasmesse alla Giunta regionale entro trenta giorni.

Art.12

(Perdita della qualità di consorziato)

1. La qualità di consorziato si perde per esclusione, recesso, estinzione.

Art.13

(Esclusione)

1. Il provvedimento di esclusione dal Consorzio è adottato con motivata deliberazione dall'Assemblea straordinaria, nel rispetto della maggioranza prevista all'articolo 21, ed è subordinato alle conseguenti modifiche della Convenzione e dello Statuto, approvate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

2. La delibera di cui al comma 1 tiene luogo del parere favorevole dell'Assemblea di cui all'articolo 6, comma 6, della l.r. 39/2009.

3. Ai fini della modifica della Convenzione e dello Statuto, la delibera dell'Assemblea di cui al comma 1 è trasmessa alla Giunta regionale entro trenta giorni.

4. L'esclusione è deliberata:

a) per gravi violazioni degli obblighi del Consorziato;

b) per ritardo nel conferimento del contributo ordinario annuale e di quello straordinario, protratto per 12 mesi;

c) in ogni altro caso in cui la condotta del consorziato sia in contrasto con gli scopi consortili ed incompatibile con essi;

5. Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto, successivamente agli adempimenti di cui al comma 1, e l'esclusione ha efficacia dal giorno successivo al recepimento della comunicazione da parte dell'interessato.

6. Salvo quanto previsto all'articolo 15, comma 4, il Consorzio escluso non ha diritto a rimborso, né della quota di partecipazione, né dei contributi, né di alcun altro apporto effettuato nel corso del rapporto consortile a titolo definitivo.

7. Il Consorzio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nel vigore del vincolo consortile.

Art.14 (Recesso)

1. Il diritto di recesso è esercitabile dai consorziati che, al momento della dichiarazione di recedere, abbiano adempiuto alle obbligazioni derivanti dal patto consortile.

2. La dichiarazione di recesso è comunicata per scritto entro il 30 agosto dell'anno di riferimento all'Assemblea straordinaria che delibera in merito alla conseguente rideterminazione delle quote nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15.

3. La dichiarazione di recesso acquista efficacia a seguito della conseguenti modifiche della Convenzione e dello Statuto, approvate dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, su proposta della Giunta regionale. Ove la dichiarazione di recesso sia comunicata successivamente al 30 agosto dell'anno di riferimento, il recesso ha effetto a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo. Entro tale data, il Consiglio regionale approva le conseguenti modifiche della Convenzione e dello Statuto, su proposta della Giunta regionale.

4. La delibera di cui al comma 2 tiene luogo del parere favorevole dell'Assemblea di cui all'articolo 6, comma 6, della l.r. 39/2009.

5. Ai fini della modifica della Convenzione e dello Statuto, la dichiarazione di recesso è trasmessa alla Giunta regionale entro trenta giorni.

6. La dichiarazione di recesso è sempre revocabile prima della data di efficacia del medesimo.

7. Il consorzio receduto è obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nel vigore del vincolo consortile, anche se i relativi effetti siano sopravvenuti rispetto alla data del recesso.

8. Salvo quanto previsto all'articolo 15, comma 4, il consorzio receduto non ha diritto a rimborso, né della quota di partecipazione, né dei contributi, né di alcun altro apporto effettuato nel corso del rapporto consortile a titolo definitivo.

Art.15 (Quota di partecipazione dei soci esclusi o receduti)

1. La quota di partecipazione dei soci esclusi o receduti sarà ridistribuita tra gli altri in proporzione alle quote da ciascuno possedute, fermo restando il diritto di rinuncia di ciascun consorzio a tale incremento di quota.

2. Nei casi di cui al comma 1 si procederà alla nuova determinazione delle quote e, conseguentemente, alla distribuzione dei voti a queste correlate.

3. In ogni caso la quota di partecipazione della Regione Toscana non può essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento).

4. In caso di rinuncia di un consorziato, la quota del socio escluso o receduto, o parte di essa, può essere acquistata da un altro consorziato. Qualora tutti i consorziati rinuncino alla quota del socio escluso o receduto, o a parte di essa, si procederà alla liquidazione del suo valore nominale e alla corrispondente riduzione del fondo di dotazione.

Art.16

(Modifica dello Statuto)

1. Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione del parere favorevole dell'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze di cui all'articolo 21.

TITOLO II

ORGANI DEL CONSORZIO

Capo I

Norme generali

Art.17

(Organi)

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore unico;
- c) il Collegio dei revisori.

Capo II

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.18

(Composizione)

1. L'Assemblea dei soci è composta dai rappresentanti degli enti consorziati. L'Assemblea elegge il proprio Presidente.

2. A ciascun consorziato spetta un numero di voti proporzionale alla quota di partecipazione individuata nella Convenzione, da calcolare nella misura di un voto per ogni quota corrispondente al 5% (cinque per cento) del capitale conferito. Il diritto di voto è condizionato all'integrale versamento dei contributi ordinario e straordinario.

3. Le delibere dell'Assemblea, assunte in conformità alle leggi ed al presente Statuto, obbligano tutti i consorziati.

4. Il rappresentante della Regione in seno all'Assemblea è il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato; in caso di impedimento dell'assessore delegato, il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente.

5. La Giunta regionale con propria deliberazione fornisce al proprio rappresentante nell'Assemblea del Consorzio indicazioni di voto in merito ai punti individuati all'ordine del giorno.

Art.19

(Assemblea ordinaria e straordinaria – convocazione e funzionamento)

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal suo Presidente, con le modalità di cui ai commi 4 e 5, ogni qualvolta lo preveda il presente Statuto, lo richieda l'Amministratore unico ovvero la maggioranza dei consorziati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere comunque convocata almeno due volte l'anno, di cui una entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

4. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata spediti almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora, delle materie da trattare e di tutti gli atti da esaminare.

5. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante telefax o posta elettronica certificata spediti almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

6. In ogni caso sono valide ed operanti le riunioni e le relative deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, anche in difetto di preventiva convocazione, qualora sia presente la totalità dei consorziati.

7. Dello svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e delle deliberazioni assunte è redatto apposito verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal redigente e dal Presidente dell'Assemblea. Il predetto verbale deve essere comunicato a tutti i consorziati con A/RR.

Art.20

(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:

a) adotta il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale;

b) adotta il piano annuale delle attività del consorzio e sue eventuali modifiche in corso d'anno, salvo quanto disposto all'articolo 6, comma 4;

c) adotta il bilancio di esercizio e la relazione di gestione;

d) delibera i regolamenti interni di funzionamento;

e) approva la pianta organica del consorzio;

f) determina le indennità e i gettoni di presenza spettanti agli organi consortili, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r.39/2009;

g) delibera sugli altri oggetti eventualmente riservati alla sua competenza dal presente Statuto:

h) delibera il piano della qualità della prestazione organizzativa.

2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti i rappresentanti degli enti consorziati che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle quote di partecipazione al Consorzio.

3. Le deliberazioni sono validamente assunte se approvate con la maggioranza dei voti spettanti ai Consorziati presenti.

Art.21

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria:

- a) esprime il parere sulle proposte della Giunta regionale di modifiche del presente Statuto e della Convenzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale ;
- b) delibera l'ingresso e l'esclusione dei consorziati, nonché le modifiche delle quote di partecipazione dei medesimi;
- c) delibera l'autorizzazione alla cessione di quote, o parti di esse, tra soci o a favore dei nuovi consorziati;
- d) delibera lo scioglimento anticipato del Consorzio, nonché la nomina dei soggetti liquidatori ed i loro poteri;
- e) delibera la proroga della durata del Consorzio;
- f) delibera il trasferimento della sede legale e l'istituzione di sedi secondarie;
- g) delibera su gli altri oggetti eventualmente riservati alla sua competenza dal presente Statuto.

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti i rappresentanti degli enti consorziati che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) delle quote di partecipazione al Consorzio.

3. Le deliberazioni sono validamente assunte quando siano approvate con il voto favorevole del 70% (settanta per cento) dei voti spettanti ai Consorziati presenti.

Capo III

AMMINISTRATORE UNICO

Art.24

(Amministratore unico)

1. L'Amministratore unico è nominato, ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), dal Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti pubblici di ricerca consorziati, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili al Consorzio per entità di bilancio e complessità organizzativa.

2. L'incarico di Amministratore unico ha durata coincidente con quella della legislatura; l'incarico può essere revocato con decreto del del Presidente della Giunta regionale, oltre che nei casi di cui all'articolo 15 della l.r. 5/2008, per i motivi di cui all'art.11 comma 9 della l.r.39/2009.

3. L'incarico di Amministratore unico non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. I dipendenti regionali sono collocati in aspettativa senza assegni e riammessi al termine dell'incarico nella medesima posizione giuridica ed economica in godimento prima della nomina quale Amministratore unico del Consorzio.

4. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dall'assemblea in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

5. L'Amministratore unico:

a) rappresenta legalmente il Consorzio e ne cura la gestione tecnica e amministrativa;

b) predispone il piano annuale delle attività e il bilancio preventivo economico in conformità agli indirizzi della Giunta regionale;

c) predispone il bilancio di esercizio;

d) predispone il regolamento di contabilità ed il regolamento di organizzazione interna.

e) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e ne assicura l'attuazione;

f) informa semestralmente la Giunta regionale sull'attività del Consorzio, tramite apposita relazione;

g) informa annualmente la Giunta regionale sulle attività svolte a favore di soggetti terzi non consorziati tramite apposita relazione.

La valutazione dell'Amministratore unico è effettuata dall'assemblea dei soci su proposta dell'organismo indipendente di valutazione.

Capo IV

COLLEGIO DEI REVISORI

Art.25

(Composizione – durata – attribuzioni)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nominati dal Consiglio regionale di cui due designati dal Consiglio stesso, che ne individua anche il presidente e uno designato dai membri consorziati diversi dalla Regione d'intesa tra loro.

2. Il Collegio resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

3. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre e delibera a maggioranza anche con la presenza di due componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente; in assenza del Presidente, prevale il voto del membro più anziano.

4. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

5. Al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori è corrisposta un'indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

6. Ai componenti il Collegio dei revisori residenti in sede diversa da quella del Consorzio è dovuto inoltre, quando si rechino alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti regionali.

7. Il Collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l'Amministratore unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.

8. Il Collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409 ter c.c., in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal Consorzio.

9. E' obbligatorio acquisire il parere del Collegio dei revisori, reso collegialmente, sul bilancio preventivo economico e sul bilancio di esercizio.

10. Il Presidente del Collegio relaziona annualmente ai soggetti partecipanti al Consorzio sui risultati dell'attività del Collegio medesimo.

TITOLO III

FINANZA, CONTABILITÀ E BILANCIO

Art.26 (Entrate)

1. Le entrate finanziarie del LAMMA sono costituite:

a) dal contributo ordinario annuale della Regione e degli altri enti consorziati, determinato in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, a copertura delle spese di funzionamento e delle attività ordinarie;

b) dagli ulteriori contributi straordinari dei consorziati, a copertura delle attività straordinarie e delle ulteriori spese di funzionamento ad esse relative, di cui all'art.6 comma 1 lettera b).

c) dalle tariffe per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 4 comma 3 a favore di soggetti non consorziati.

2. Il contributo ordinario annuale della Regione, di cui al comma 1, lettera a) è definito dalla legge di bilancio e non può essere superiore a euro 2.000.000,00 (due milioni).

3. Ai fini del conferimento del contributo annuale ciascun ente consorziato può mettere a disposizione il proprio personale previa stipula di una convenzione con il LAMMA volta a definire le modalità della prestazione.

Art. 27 (Patrimonio)

1. Il patrimonio netto del Consorzio è costituito dal fondo di dotazione e dalle riserve eventualmente costituite in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

Art.28 (Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio)

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo economico annuale è adottato dall'Assemblea dei soci entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ed è approvato assieme alla relazione del Collegio dei revisori, dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio regionale, nonché dagli altri enti consorziati.
3. Il bilancio di esercizio è adottato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, ed è trasmesso alla Giunta regionale, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori. Il bilancio è successivamente approvato dal Consiglio regionale e dagli altri enti consorziati.
4. Il bilancio preventivo economico si compone del conto economico, della relazione dell'Amministratore e del piano annuale degli investimenti. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è redatto secondo i principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. La struttura del bilancio preventivo economico si conforma allo schema deliberato dalla Giunta regionale.
5. La relazione dell'Amministratore di cui al comma 4 evidenzia i rapporti tra il piano annuale delle attività e le previsioni economiche.
6. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione dell'Amministratore unico che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
7. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva; almeno il 20% (venti per cento) dell'accantonamento a riserva è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata ad investimenti o ad iniziative straordinarie per il funzionamento del Consorzio previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria.
8. Le proposte di bilancio devono essere comunicate ai revisori almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea che deve deliberare sulla loro adozione.

Art. 29
(Controllo di gestione)

1. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Al fine di consentire la costante verifica dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati, nonché dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti in rapporto alle attività realizzate, il Consorzio attiva il controllo di gestione.
3. Il regolamento di contabilità di cui all'articolo 30 specifica procedure, competenze e responsabilità per la realizzazione del controllo di gestione, articolando i costi ed i ricavi per centri di costo, progetti e commesse.

Art.30
(Regolamento di contabilità)

1. Il regolamento di contabilità disciplina la gestione del patrimonio e quella finanziaria e contabile, nonché le procedure per la realizzazione del controllo di gestione di cui all'articolo 29.

TITOLO IV

PERSONALE DEL CONSORZIO

Art.31 (Personale)

1. Il Consorzio ha un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto della ricerca.

2. Le spese relative al personale a tempo indeterminato sono coperte con il contributo ordinario annuale della Regione e degli altri consorziati.

TITOLO V

NORME FINALI

Art.32 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.